



# COMUNE DI CREMA

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2011/00063 DEL 07/03/2011  
N. PROG.: 421

L'anno 2011, il giorno sette del mese di marzo, alle ore 15.00 presso la sede di Palazzo Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all'uopo convocata.

Presiede: Il Sindaco - Bruno Bruttomesso -

Partecipa: Il Segretario Generale - Giuseppe Cattaneo -

Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1	BRUTTOMESSO BRUNO	Sindaco	P	
2	PIAZZI MASSIMO	Vice Sindaco		A
3	BERETTA SIMONE	Assessore	P	
4	BORGHETTI MAURIZIO	Assessore	P	
5	CAPETTI LUCIANO	Assessore	P	
6	MIGLIOLI MIA	Assessore	P	
7	ZANIBELLI LAURA MARIA	Assessore	P	
8	MARIANI PAOLO	Assessore	P	
9	LONGHINO WALTER	Assessore	P	

OGGETTO: RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE - DIRETTIVA.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Delibera di C.C. n. 2010/00037 del 27/04/2010 avente per oggetto "Bilancio di Previsione 2010 - Bilancio Pluriennale 2010/2011/2012 - Relazione Previsionale e Programmatica" esecutiva ai sensi di legge;

Vista la Delibera di G.C. n. 2010/00194 del 10/05/2010 avente per oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2010 - Assegnazione ai Dirigenti" esecutiva ai sensi di legge;

Vista la Delibera di C.C. n. 2010/00082 del 29/11/2010 avente per oggetto "Esercizio Finanziario 2010 - Assestamento di Bilancio" esecutiva ai sensi di legge;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 17 Dicembre 2010, con il quale viene prorogato al 31/03/2011 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli EE.LL. per l'anno 2011 e che, pertanto risulta applicabile il disposto di cui all'Art. 163, comma 3 del D.LGS 18/08/2000 n. 267, in merito all'autorizzazione dell'Esercizio Provvisorio;

Richiamati:

- l'articolo 6, comma 12, del decreto legge n. 78 del 2010 che così recita "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si

applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi”;

- l' articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 che così recita “al personale che per lo svolgimento di funzioni ispettive abbia frequente necessità di recarsi in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale può essere consentito, anche se non acquista titolo alla indennità di trasferta, l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di un'indennità di L. 43 a chilometro quale rimborso spese di viaggio, qualora l'uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea. L'uso del mezzo proprio di trasporto deve essere autorizzato dal dirigente generale o da altro capo ufficio avente qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata che, in sede di liquidazione di detta indennità, dovrà convalidare il numero dei chilometri percorsi indicati dagli interessati. Il consenso all'uso di tale mezzo viene rilasciato previa domanda scritta dell'interessato dalla quale risulti che l'amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso. Nei casi in cui l'orario dei servizi pubblici di linea sia conciliabile con lo svolgimento della missione o tali servizi manchino del tutto, al personale che debba recarsi per servizio in località comprese nei limiti delle circoscrizioni di cui al primo comma del presente articolo, può essere consentito, con l'osservanza delle condizioni stabilite nel comma precedente, l'uso di un proprio mezzo di trasporto. Per i percorsi compiuti nelle località di missione per recarsi dal luogo dove è stato preso alloggio al luogo sede dell'ufficio o viceversa e per spostarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell'ambito del centro abitato non spetta alcun rimborso per spese di trasporto, né alcuna corresponsione di indennità chilometrica”;
- l'art. 8 della legge 417 del 26 Luglio 1978, che così recita “la misura dell'indennità chilometrica di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è raggugliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo. Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera. Il dipendente statale trasferito di autorità, per il trasporto di mobili e masserizie può servirsi, nei limiti di peso consentiti e previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, di mezzi diversi dalla ferrovia. In tal caso le spese saranno rimborsate con una indennità chilometrica di L. 60 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chilogrammi, fino ad un massimo di 40 quintali per i mobili e le masserizie e di un quintale a persona per il bagaglio. Il rimborso non potrà comunque superare la spesa effettivamente sostenuta e documentata. Al dipendente è rimborsata inoltre l'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale. L'indennità dovuta per i percorsi o frazioni di percorso non serviti da ferrovia o altri servizi di linea e quella per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strada, a norma degli articoli 12, settimo comma, e 19, terzo comma, della legge 18 dicembre 1973 n. 836, sono elevate, rispettivamente a L. 100 ed a L. 150 a chilometro. L'indennità prevista dall'art. 19, comma quarto, della stessa legge è elevata a L. 150 a chilometro. Le indennità di cui ai commi terzo, quinto e sesto del presente articolo sono rideterminate annualmente ai sensi del precedente art. 1, nei limiti dell'aumento percentuale apportato all'indennità di trasferta.”;
- l'art. 9, della legge n. 417/1978 che così recita: “quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti economicamente più conveniente, l'uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale”

Richiamato altresì l'art 41 comma 4. del CCNL 14.9.2000 Regioni ed Autonomie Locali che così recita “il dipendente può essere eccezionalmente autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto, sempreché la trasferta riguardi località distante più di 10 km dalla ordinaria sede di servizio e diversa dalla dimora abituale, qualora l'uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea. In tal caso si applica l'art.43, commi 2 e ss., e al dipendente spetta l'indennità di cui al comma 2, lettera a), eventualmente ridotta ai sensi del comma 8, il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo ed una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni km.”;

Considerato che l'art. 6 comma 12 della Legge 122/2010 ha disposto, a decorrere dal 31 maggio 2010, la disapplicazione al personale dipendente della pubblica amministrazione ex art.1 comma 2 del decreto legislativo n.165/2001, e quindi anche ai dipendenti degli enti locali,

delle seguenti disposizioni di legge, dei sopra richiamati articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417, che disciplina l'entità dell'indennità chilometrica di cui al primo comma del suddetto art. 15 della legge 836/1973 (un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, nonché rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale) nonché delle disposizioni contenute nei contratti collettivi disciplinanti il medesimo tema, e quindi per quanto attiene i comuni, 41 comma 4. del CCNL 14.9.2000;

Dato atto che in un primo tempo sono intervenuti, al fine di agevolare l'applicazione delle succitate disposizioni:

- la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, con Delibera n. 949 del 12 ottobre 2010;
- la Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare n. 36 del 22 ottobre 2010;

Atteso che come osservato dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia l'art. 6, comma 12 ex L.122/20101 ha "una portata applicativa non limitata ai soli dipendenti che svolgono funzioni ispettive" trovando conferma di ciò anche nella Relazione al disegno di legge "Conversione in legge del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78", "a tenore della quale l'indicato disposto di legge è rivolto a sopprimere l'utilizzo del mezzo proprio di trasporto per il personale contrattualizzato che, nei casi debitamente autorizzati, dimostrava la necessità di dover ricorrere al mezzo proprio, attesa l'impossibilità di utilizzo dei mezzi pubblici." ... omissis... "in quanto lo scopo ultimo del legislatore si sostanzia nel taglio della spesa pubblica che, nel caso di specie, si traduce nella soppressione della misura dell'indennità chilometrica, ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina vigente nel tempo, che rimborsava le spese per l'utilizzo del mezzo proprio";

Dato atto altresì che come correttamente osservato dal Giudice Contabile Lombardo: "l'area di disapplicazione delle norme, recata dall'ultimo capoverso del comma 12, più volte menzionato, non si estende, altresì, all'art. 9 della legge di adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento del 1978 n. 417, che così recita: "quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti economicamente più conveniente, l'uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale" in quanto "la disposizione da ultimo richiamata continua ad esplicitare i suoi effetti in quanto attiene alle modalità di organizzazione di servizi pubblici e non riguarda la razionalizzazione della spesa del personale, inquadrabile nel più ampio genus di riduzione della spesa pubblica dell'amministrazione.", con ciò dovendosi concludere che "pur raccomandandosi un'attenta valutazione della fattispecie secondo i criteri di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. da parte dell'amministrazione provinciale nella piena esplicazione della propria autonomia decisionale, improntata a criteri di indubbia discrezionalità, questa Sezione ritiene che la norma di cui all'art. 6 comma 12 del d.l. n.78 , convertito nella legge 122 del 2010, letta in senso costituzionalmente orientato, non può intervenire nell'organizzazione dei servizi degli enti locali. Pertanto, in vigore dell'art. 9 della legge 26 luglio 1978, n.417, e in presenza delle due condizioni previste dalla medesima norma, vale a dire le particolari esigenze di servizio e la convenienza economica, l'uso del mezzo proprio può essere autorizzato, con la rifusione delle spese effettivamente sostenute, tenuto conto della peculiarità del servizio espletato e delle funzioni dell'ente locale, garantite dall'ordinamento.";

Dato atto che si rende pertanto necessario adottare una Direttiva in materia di missioni e trasferite dei dipendenti dell'ente, disciplinando l'utilizzo del mezzo proprio da parte dei dipendenti;

Considerato che in ossequio alle indicazioni interpretative dettate sul punto dalla Corte dei Conti per la Lombardia il ricorso al mezzo proprio verrà pertanto subordinato alle seguenti condizioni:

- a) che non vi sia possibilità di ricorso ai mezzi pubblici, o che tale evenienza risulti eccessivamente gravosa e temporalmente dispendiosa, procedendo comunque al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'uso del mezzo proprio;

Formulata , in proposito, la seguente direttiva:

“E’ consentito ai dipendenti l’utilizzo del mezzo proprio, in caso di missione, previa autorizzazione dirigenziale, solo quando non può farsi utilmente ricorso a mezzi di trasporto pubblico, o il ricorso agli stessi risulti eccessivamente dispendioso per la durata dei tragitti e la lontananza dei percorsi dei mezzi pubblici da impiegarsi rispetto ai luoghi di destinazione. In ogni caso verrà garantito al dipendente il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute avuto riguardo ai consumi medi di carburante del mezzo impiegato, individuato provvisoriamente nel valore pari al 19% del costo di un litro di benzina verde, per ogni chilometro percorso, così come rilevato presso i distributori AGIP al primo di ogni mese, oltre alle spese di pedaggio autostradale e di parcheggio pubblico. E’ demandato ai Responsabili dei Servizi il compito di effettuare le necessarie verifiche”;

Considerata la norma regolamentare in parola congrua ed esaustiva a disciplinare in via transitoria la materia in questione;

Preso atto dei pareri riportati in calce (\*\*\*) espressi sulla presente proposta deliberazione ai sensi dell’art. 49 del DLGS 18.08.2000 n. 267;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le ragioni indicate in premessa, da intendersi qui richiamata per relazione, la seguente Direttiva in materia di missioni e trasferte dei dipendenti dell’ente, disciplinando l’utilizzo del mezzo proprio da parte dei dipendenti: **“E’ consentito ai dipendenti l’utilizzo del mezzo proprio, in caso di missione, previa autorizzazione dirigenziale, solo quando non può farsi utilmente ricorso a mezzi di trasporto pubblico, o il ricorso agli stessi risulti eccessivamente dispendioso per la durata dei tragitti e la lontananza dei percorsi dei mezzi pubblici da impiegarsi rispetto ai luoghi di destinazione. In ogni caso verrà garantito al dipendente il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute avuto riguardo ai consumi medi di carburante del mezzo impiegato, individuato provvisoriamente nel valore pari al 19% del costo di un litro di benzina verde, per ogni chilometro percorso, così come rilevato presso i distributori AGIP al primo di ogni mese, oltre alle spese di pedaggio autostradale e di parcheggio pubblico. E’ demandato ai Responsabili dei Servizi il compito di effettuare le necessarie verifiche”;**
- 2) di dare adeguata e tempestiva conoscenza al personale dipendente della disciplina regolamentare introdotta dalla presente deliberazione al fine di agevolare la corretta applicazione.

(\*\*\*) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

- 1) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione

01/03/2011

Il Dirigente di Settore  
Mario Ficarelli

- 2) La presente proposta riguarda aspetti amministrativi tendenti, come da indicazioni del legislatore, alla riduzione delle spese gestionali e alla verifica preventiva dell’economicità delle missioni da effettuare. Parere favorevole.

01/03/2011

Il Ragioniere Capo  
Mario Ficarelli

---

Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente espressi.

[www.AlboPretorionline.it](http://www.AlboPretorionline.it) 09/03/17

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Bruno Bruttomesso

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Giuseppe Cattaneo

---

La presente deliberazione viene:  
- inviata ai capigruppo consiliari

---

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno 09/03/2011 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 24/03/2011

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Giuseppe Cattaneo

---

Copia conforme all'originale.

09/03/2011

[www.AlboPretorioonline.it](http://www.AlboPretorioonline.it)